

COMUNE DI CARVICO

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

| | | |
|---------|--|---------|
| Art. 1 | Istituzione della tariffa | pag. 3 |
| Art. 2 | Attivazione del servizio | pag. 3 |
| Art. 3 | Contenuto del regolamento | pag. 4 |
| Art. 4 | Gettito e costo del servizio | pag. 4 |
| Art. 5 | Presupposto della tassa ed esclusioni | pag. 4 |
| Art. 6 | Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo | pag. 6 |
| Art. 7 | Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione | pag. 7 |
| Art. 8 | Commisurazione e tariffe | pag. 7 |
| Art. 9 | Tariffe per particolari condizioni di uso | pag. 8 |
| Art. 10 | Agevolazioni | pag. 9 |
| Art. 11 | Deliberazione di tariffa | pag. 10 |
| Art. 12 | Denunce | pag. 10 |
| Art. 13 | Accertamento | pag. 11 |
| Art. 14 | Riscossione | pag. 11 |
| Art. 15 | Poteri dei Comuni | pag. 12 |
| Art. 16 | Funzionario responsabile | pag. 12 |
| Art. 17 | Rimborsi | pag. 13 |
| Art. 18 | Sanzioni | pag. 13 |
| Art. 19 | Affidamento servizio riscossione ed accertamento tariffa | pag. 13 |
| Art. 20 | Disposizioni finali e transitorie | pag. 14 |
| Art. 21 | Rinvio ad altre disposizioni di legge | pag. 14 |

ART 1 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone individuate dal successivo art. 2.

2. La gestione del servizio di cui al comma 1[^] è effettuata mediante le forme di gestione di cui alla legge 142 dell'8 giugno 1990.

3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tariffa determinata sulla base della capacità di produzione di rifiuti e secondo formule sperimentali ai sensi dell'art.49, comma 16, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e successive modificazioni.

ART. 2 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 comma 1, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tariffa, per quel che riguarda la parte fissa, è dovuta nella misura sotto indicata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita:

del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a distanze fino a 500 m.

del 30% della tariffa per distanze superiori

3. La distanza sopraindicata va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativi e alle distanze, alle capacità dei contenitori dove previsti, alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, la tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40%.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio, in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di provvedimento del Responsabile del servizio in base a domanda

documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4 del presente articolo.

ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tariffa secondo i criteri fissati in via sperimentale al fine di un adeguamento della stessa alla reale capacità di produzione dei rifiuti.

ART. 4 GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tariffa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. 507/93 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio al precitato art. 61 del D.Lgs. 507/93.

ART. 5 PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- i locali e le aree riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria: sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili;
- gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di relativa pertinenza;
- centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, vani caldaia e simili; locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione); silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- le soffitte, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt. 1,5 nel quale non sia possibile la permanenza;
- parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

Non sono altresì soggetti alla tariffa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce); nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- b) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione;
- c) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- d) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.);
- e) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- f) Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 - ter, del decreto legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- g) gli immobili, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c) d), comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere e) e g), devono presentare la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 - comma 5 - del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla legge n. 475/1988 (fotocopia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);

- fotocopia integrale dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o Provincia (art. 3 - comma 3 - del Decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

- copia della planimetria delle superfici complessive dei locali ed aree destinate all'attività, con evidenziata la superficie ove si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi.

ART. 6 SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TARIFFA

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

5. Per le unità immobiliari locate occasionalmente o per periodi inferiori a sei mesi la tariffa è dovuta dal proprietario.

ART. 7 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tariffa è commisurata ad anno solare per quel che riguarda la quota fissa e sulla base dell'effettiva produzione di rifiuti per la restante parte.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la comunicazione della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della comunicazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri nei modi stabiliti dall'art. 5 comma 2, ultimo periodo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità imputabili al cambio di destinazione e modalità d'uso dell'immobile lo stesso conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 5; quelle ascrivibili ad errori materiali dei contribuenti nonché le variazioni del numero dei soggetti che utilizzano l'immobile, producono i loro effetti:

a) dall'anno successivo quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa;

b) dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

ART. 8 COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità immobiliare imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, secondo le seguenti modalità:

a) una prima parte fissa in ragione d'anno sarà commisurata ai costi generali e fissi del servizio che sarà suddiviso per il 75 per cento a carico delle utenze residenziali e per la restante parte sulle altre utenze. Tra le utenze residenziali utilizzatori del servizio il costo sarà suddiviso in base alla composizione del nucleo familiare dimorante nell'immobile utilizzando i seguenti coefficienti di adattamento:

| COMPONENTI IL NUCLEO | COEFFICIENTE |
|----------------------|--------------|
| 1 | 0,84 |
| 2 | 0,98 |
| 3 | 1,08 |
| 4 | 1,16 |
| 5 | 1,24 |
| 6 o più | 1,30 |

Per gli altri tipi di utenze il costo sarà suddiviso in base ai metri quadrati tassabili moltiplicati per i coefficienti relativi al tipo di attività svolto di cui alla tabella A.

b) una seconda parte fissa in ragione d'anno viene determinata sulla base dei costi relativi alla raccolta e smaltimento dei soli rifiuti raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero che sarà suddiviso per il 75 per cento a carico delle utenze residenziali e per la restante parte sulle altre utenze. Tra le utenze residenziali utilizzatori del servizio il costo sarà suddiviso in base alla composizione del nucleo familiare dimorante nell'immobile utilizzando i seguenti coefficienti di adattamento:

| COMPONENTI IL NUCLEO | COEFFICIENTE |
|----------------------|--------------|
| 1 | 1,00 |
| 2 | 1,40 |
| 3 | 1,80 |
| 4 | 2,20 |
| 5 | 2,90 |
| 6 o più | 3,40 |

Per gli altri tipi di utenze il costo sarà suddiviso in base ai metri quadrati tassabili moltiplicati per i coefficienti relativi al tipo di attività svolto di cui alla tabella B.

c) una terza parte commisurata al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati verrà corrisposta mediante acquisto di sacchi il cui costo sarà pari al costo di smaltimento presunto dei rifiuti contenuti determinato mediante medie sommato al

costo di distribuzione degli stessi. Al fine di prevenire le forme di evasione, annualmente si procederà ad attribuire un numero minimo di sacchi, sia alle utenze residenziali sia alle restanti utenze. E' facoltà dell'utenza richiedere la non applicazione del quantitativo minimo, a seguito di preventiva giustificazione della propria capacità di produrre rifiuti.

d) Una tariffa, commisurata alla sommatoria dei costi del servizio di smaltimento, trasporto bonifica e recupero dei frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, condizionatori d'aria. Tale tariffa viene corrisposta dalle utenze residenziali e dalle altre utenze, interessate a fruire del servizio, mediante l'acquisto di apposito buono, da utilizzarsi presso la piattaforma ecologica comunale. L'ammontare del buono è determinato dalla deliberazione annuale delle tariffe.

3. Il conferimento, eventuale, dei rifiuti derivanti dall'esercizio di attività artigianali, commerciali e simili, svolte senza la conduzione o l'occupazione di locali ed aree, è soggetto ad apposita convenzione da stipularsi con il gestore del servizio. La relativa tariffa viene determinata annualmente, in relazione alla tipologia di rifiuto conferito, come segue:

?? per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (ex vetro, carta, cartone, plastica, legno, lattine, ecc...):

è posto a carico dell'utenza un contributo per la copertura delle spese di trasporto, di gestione della piattaforma, delle spese generali, (utenze e personale), degli ammortamenti;

?? per i rifiuti ingombranti:

è posto a carico dell'utenza un contributo determinato in riferimento al peso del conferimento, in relazione ai costi di trasporto e di smaltimento;

?? per i rifiuti indifferenziati:

il conferimento dei rifiuti indifferenziati deve avvenire mediante l'apposito sacco, come stabilito per le utenze residenziali e non, il cui prezzo d'acquisto costituisce il costo del servizio.

ART. 9 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

La tariffa relativa alla parte fissa è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Carvico per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;

- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

- che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione.

3. Il contribuente è obbligato a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto si provvederà al recupero del tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le maggiorazioni previste per l'omessa comunicazione di variazione dell'art. 18.

ART. 10 AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dalla tariffa di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 9, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate che riguardano le sole parti fisse del tributo mentre sarà cura del comune procedere alla eventuale distribuzione gratuita di sacchi di cui alla lettera c) dell'art.8 mediante i servizi comunali:

a) sono esonerate dalla tariffa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da soggetti che oggettivamente non siano in grado di far fronte al pagamento delle tariffe. L'esonero di cui trattasi è accordato dal Responsabile del Servizio su relazione del servizio di assistenza sociale.

b) sono, altresì, esonerate dalla tariffa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione; l'oratorio parrocchiale, l'E.N.A.I.P., scuola materna, e gli impianti sportivi comunali direttamente condotti, i locali occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale all'interno del Comune di Carvico.

c) La tariffa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti istituzionali:

- amministrazioni dello Stato, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e loro consorzi;
- aziende sanitarie (ex unità sanitarie locali);
- consorzi dei quali fa parte il Comune di Carvico;

2. La tariffa di cui alla lettera b) dell'art.8 è ridotta del 20% su richiesta dell'utente che dimostri di aver provveduto a smaltire all'interno del giardino e/o simile, con processo di compostaggio, i rifiuti compostabili.

3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 11 DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Salvo diversa disposizione di legge, entro la data di approvazione del bilancio il Comune delibera, in base ai criteri contenuti nel presente regolamento, le tariffe da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe e i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

ART. 12 DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, comunicazione unica dei locali ed aree soggetti a tributo siti nel territorio del Comune. La comunicazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di applicazione della tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa alle modalità di utilizzazione dei locali ed aree che comporti un maggiore ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa in relazione ai dati da indicare nella comunicazione

3. La comunicazione, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree comunicate e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La comunicazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale deve rilasciare ricevuta della comunicazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la comunicazione di cui al comma 1, va presentata contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, rilevanti ai fini della gestione della tariffa, hanno l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Tributi copia delle stesse, invitando nel contempo l'utente a provvedere alla comunicazione nel termine previsto. Resta fermo l'obbligo dell'utente stesso di presentare la comunicazione di cui al comma 1, anche in assenza di detto invito.

ART. 13 AVVISO RECUPERO MAGGIORI SOMME

1. In caso di comunicazione infedele, incompleta o omessa, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della comunicazione e a quello precedente per la parte di cui all'art. 7 comma 2, avviso di recupero maggiori somme a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della comunicazione stessa. In caso di omessa comunicazione, l'ufficio emette avviso di recupero d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la comunicazione doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di recupero sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del servizio di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tariffa, addizionali ed accessori ed interessi moratori.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 14 RISCOSSIONE

1. L'importo della tariffa dovuta viene riscosso attraverso apposita bollettazione nella quale saranno indicate distintamente le voci di cui all'art.8 del presente regolamento.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

ARTICOLO 15 POTERI DEI COMUNI

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni o acquisiti in sede di verifica d'ufficio, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini dei tributi comunali ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero altro personale incaricato in base ad apposite convenzioni, muniti di autorizzazione del Responsabile del Servizio e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Municipale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 17 RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza della tariffa fatturata rispetto a quanto successivamente determinato l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

ART. 18 PENALITA'

1. Per l'omessa o l'incompleta comunicazione originaria o di variazione si applica una penalità pari al 50 per cento dell'ammontare di quanto dovuto per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La penalità per l'omessa comunicazione è ridotta al 5 e al 20 per cento di quanto complessivamente dovuto qualora la comunicazione sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese prima dell'accertamento della penalità.

2. Per la comunicazione originaria o di variazione infedele per oltre un quarto della tariffa dovuta, si applica una penalità del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla comunicazione.

3. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento della tariffa o di un maggiore importo, le penalità sono irrogate con l'avviso di recupero delle maggiori somme dovute.

4. Sulle somme dovute si applicano gli interessi di legge.

ART. 19 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO TARIFFA

1. Il comune potrà affidare nelle forme di cui al regolamento delle entrate la riscossione ed accertamento delle somme dovute per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a soggetti terzi che assumeranno a proprio carico tutte le funzioni del servizio.

2. In questo caso tutti i riferimenti al comune ed ai funzionari responsabili sono sostituiti con quelli al soggetto incaricato.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili dal 1 gennaio 1999.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

ART. 21 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate.